

Intervento*

di Maria Agostina Cabiddu - Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano.

Vorrei, innanzitutto, ringraziare di cuore gli organizzatori di questo incontro, che tocca – io credo - temi fondamentali non solo per la vita universitaria ma, più in generale, per la tenuta complessiva – economica, politica, sociale e culturale – del sistema Paese, posto che la lingua, come insegnano scienza e filosofia, è davvero strumento di dominio della realtà e di contemplazione della stessa, di emersione di significati, di comunicazione e di comprensione del pensiero altrui, di identità, di memoria, insomma di “essere”, secondo l’intuizione heideggeriana per cui “il linguaggio è la casa dell’essere e nella sua dimora abita l’uomo”, sicché ogni lingua, come ogni parlante, ha un suo carattere, una sua personalità, una sua anima e ogni attacco alla diversità linguistica rappresenta di per sé un attentato alla “condizione umana della pluralità, al fatto che più uomini e non l’Uomo, vivono sulla terra” (H. Arendt, *Vita activa*, 2000, 14).

Con il che - dato che pluralità significa, in termini giuridici, differenza -, si evoca, immediatamente il tema dell’eguaglianza, da solo sufficiente per animare il dibattito, al quale, tuttavia, sembra utile premettere l’illustrazione dei fatti che sono alla base della vicenda oggi all’esame della Corte costituzionale.

Tutto nasce, come molti di voi sanno, dalla delibera del 15 dicembre 2011, con la quale il Senato accademico del Politecnico di Milano approvava le Linee strategiche di Ateneo 2012-2014 e - pretermettendo gli organi preposti alla programmazione didattica e alla ricerca (Scuole, Dipartimenti e Corsi di studio), che, al di là di generiche discussioni in tema di

* Intervento al seminario sul tema “L’italiano, l’insegnamento e la Costituzione”, svoltosi presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” il 27 aprile 2015.

internazionalizzazione, non avevano mai affrontato il tema -, stabiliva che, a partire dall'A.A. 2014/2015, gli insegnamenti dei corsi di laurea magistrale e di dottorato sarebbero stati “erogati” esclusivamente in inglese, “lingua ufficiale” dell’Ateneo.

Il che, al di là dei toni da commedia all’italiana, ci mette subito di fronte a una folla di problemi: evidentemente, il Senato ritiene che l’Università goda di un regime di extraterritorialità, come le rappresentanze diplomatiche, le navi o gli aeromobili o forse pensa che, avendo una bandiera e uno Statuto, possa anche avere una sua lingua e magari anche una sua “moneta” (il patacon politecnico, come forse avrebbe detto un antico studente dello stesso Politecnico, l’ingegner Gadda) ... certo è che confonde l’autonomia con l’indipendenza o tout court con la sovranità, come se qualunque decisione, solo perché votata da una maggioranza, sia per ciò solo anche legittima.

Ovvio che quella delibera sia stata per la maggior parte dei professori e ricercatori del Politecnico un fulmine a ciel sereno, sicché, quando ci siamo ripresi dallo *shock*, abbiamo stilato un appello, firmato immediatamente da 400 colleghi, pari a un terzo dell’intero corpo docente, al quale se ne sono aggiunti altri due, di contenuto sostanzialmente analogo, con cui abbiamo chiesto al Rettore e al Senato di riconsiderare quella decisione adottata nel più completo vuoto istruttorio, immaginando che, a fronte delle numerose - e, per certi versi, ovvie - obiezioni, il passo indietro sarebbe immediatamente seguito, magari nella forma più soft della rinuncia all’avverbio – le parole sono importanti – con cui si sanciva l’esclusione della lingua italiana dai gradi più alti degli studi politecnici.

Come tutti sanno, così non è stato, sicché, nonostante il fortissimo spirito di corpo che caratterizza - come e più di qualsiasi altra università – il nostro Ateneo e che ci impedisce - non per timore o piaggeria, ma perché: “noi siamo il Politecnico” - di contrastare pubblicamente le decisioni degli organi di governo, anche quando non condivise, quegli appelli – complessivamente sottoscritti da più della metà del corpo docente -, si sono tradotti, secondo quanto previsto dallo Statuto, nella richiesta di rimettere la questione all’odg del Senato accademico, che – attenzione! - ha ridiscusso e rivotato il testo già approvato a dicembre.... Un errore, anzi un doppio errore, dal momento che questo ha causato due effetti: da un lato, sotto il profilo processuale, ha rimesso in termini i recalcitranti; dall’altro, ha convinto un centinaio di noi a percorrere l’unica strada rimasta per opporsi a una decisione dai più ritenuta illegittima e inopportuna, ovvero quella del ricorso giurisdizionale.

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (sezione III, sentenza n. 1348 del 2013) ha dato ragione ai ricorrenti e, ciò che più interessa, lo ha fatto, come raramente accade, ragionando e argomentando rigorosamente in punto di diritto costituzionale. Ovviamente, ha evocato anche le leggi vigenti e, in particolare, l'articolo 271 del Regio decreto n. 1592 del 1933 (T.U. delle leggi sull'istruzione superiore) sull'obbligo di usare la lingua italiana nell'insegnamento, ma, in realtà, tutta l'argomentazione è stata appunto centrata sui principi costituzionali. Non succede quasi mai che un giudice comune – tanto meno un giudice amministrativo – si avventuri con tale sicurezza nel territorio dei principi ma questa volta è successo ed è per me, come ricorrente e avvocato dei ricorrenti e, prima ancora, come cittadino, la prova più evidente del progressivo affermarsi dello spirito della costituzione, sicché interpretazione della legge in sé e adeguamento di essa ai principi costituzionali non sono più distinguibili, posto che il secondo non è che un momento dell'interpretazione sistematica della legge.

Ovviamente, per un avvocato è molto gratificante veder accolte le proprie ragioni e tuttavia mi sembra onesto affermare che, in realtà, si è trattato di un esito del tutto ragionevole, di una soluzione misurata ed equilibrata, che, semplicemente, ha dato voce alla Costituzione.

Peccato che la decisione non sia piaciuta a tutti e, in particolare, non sia piaciuta a chi aveva deciso di scalare obliquamente le classifiche internazionali, con il trucco dei corsi “esclusivamente” in lingua inglese. Perseverando nell'errore – posto che la decisione del TAR lasciava comunque un ampio margine di autonomia alle Università -, il Rettore ha indetto una sorta di plebiscito, chiedendo a tutti i colleghi di pronunciarsi sull'ipotesi di proporre appello al Consiglio di Stato. Hanno risposto appena un centinaio, confermando quello che, del resto, già supponevamo e cioè che la stragrande maggioranza fosse contraria a quella decisione, anche se non si era espressa in modo esplicito.

Ciò nonostante, il Senato Accademico ha deciso di proporre l'appello, chiedendo al Consiglio di Stato una sorta di interpretazione “autentica” della legge c.d. Gelmini. Il Consiglio, così adito, ha emesso una prima ordinanza istruttoria (sez. VI, n. 1779 del 2014) e poi una seconda, con la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, posto che “l'applicazione del parametro normativo alla fattispecie in esame (...) comporterebbe l'accoglimento dell'appello; il Collegio, peraltro, dubita della conformità alla Costituzione della norma” (Cons. St., sez. VI, n. 242 del 2015).

Con il che, si chiede alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui consente l'erogazione di corsi "anche" in lingua straniera, trascurando peraltro l'onere, gravante sul giudice comune, di sperimentare preventivamente la possibilità di dare al testo legislativo un significato compatibile con il parametro costituzionale, che avrebbe forse consentito al rimettente di decidere senza interpellare la Corte.

In effetti, tale tentativo non sembra sia stato davvero esperito dal Consiglio di Stato, né risulta dall'ordinanza una motivazione circa le ragioni che avrebbero impedito – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale - di pervenire in via interpretativa alla soluzione ritenuta costituzionalmente corretta, come se dalle disposizioni considerate non sia possibile ricavare alcuna altra norma se non quella (aberrante) identificata dal Politecnico di Milano e singolarmente fatta propria dal Ministero, nonché – sembra - dallo stesso Consiglio, che, su questo assunto, arriva addirittura ad affermare la (piena) legittimità delle decisioni adottate dal S.A. dell'Ateneo.

Se, infatti, è vero che “non essendo positivamente stabilita la misura dei poteri interpretativi della Corte e dei giudici rispetto al testo legislativo, la regolazione di essi è affidata alla dialettica tra la giurisprudenza costituzionale e quella comune e, in definitiva, a un patto costituzionale (inespresso) tra il giudice delle leggi e la Magistratura” (così, L. IANNUCILLI (a cura di), *L'interpretazione secundum constitutionem tra Corte costituzionale e giudici comuni. Brevi note sul tema*, Atti del seminario del 6 novembre 2009, Roma, Palazzo della Consulta, 6), proprio il rispetto di tale patto avrebbe richiesto, nel caso di specie, quantomeno l'esplicitazione dei motivi per cui il giudice *a quo* ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione costituzionalmente orientata identificata dal Tribunale Amministrativo Regionale, per dar credito invece a quella “avvalorata da quanto dispone l'art. 31 dell'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50” e fatta propria dall'Amministrazione (v. ord. di rimessione), come a dire che per quel giudice l'interpretazione secondo circolare prevale su quella costituzionalmente orientata. Certo è che la mancanza di motivazione su un punto essenziale ai fini della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione dovrebbe, a rigore, comportare l'infondatezza o l'inammissibilità della questione sollevata senza farsi carico di tale onere, dal momento che, “in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime (...) perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (così, Corte cost., n. 356/1996).

Il che è quanto dire che, se è possibile un'interpretazione adeguatrice, non si è di fronte a una questione di costituzionalità ma piuttosto a un problema, appunto, di interpretazione, rientrante come tale nei normali poteri dell'autorità giudiziaria, laddove la rimessione risulterà necessaria (solo) quando il giudice *a quo* sia convinto della radicale incostituzionalità della legge e della impossibilità di rimediare ad essa in via interpretativa o quantomeno ritenga che la *reductio ad legitimitatem* al di fuori del giudizio costituzionale non garantisca la certezza del diritto e l'affidamento del cittadino nella sicurezza delle situazioni giuridiche, l'eguaglianza di fronte alla legge e il carattere vincolante degli effetti di tale *reductio ope iudicis* nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni.

A ben guardare, questo potrebbe essere, in effetti, il caso di specie, dal momento che la disposizione della cui legittimità si dubita si (è) presta(ta), per la sua irragionevolezza, a essere interpretata in modo sensibilmente diverso da parte dell'una o dell'altra Università e certamente in modo non condivisibile da parte di quelle che hanno visto crescere smodatamente il numero dei corsi erogati in lingua straniera (*rectius*: in inglese) fino, addirittura, ad arrivare all'esclusione della lingua italiana, come nel caso da cui trae origine la questione portata oggi all'attenzione della Corte.

Così posta la questione, proprio l'insistenza del Politecnico di Milano nel perseguire il proprio progetto di "internazionalizzazione" (*id est*: inglesizzazione) - a prescindere dalla considerazione e dal rispetto del quadro ordinamentale e, in particolare, di quello costituzionale, nel quale le azioni di qualsivoglia Amministrazione debbono iscriversi -, sostenuto in ciò dallo stesso Ministero, induce a ritenere l'intervento della Corte non solo necessario ma anche urgente, al fine di chiarire, in modo vincolante per tutti, quale sia il grado e il concetto stesso di "internazionalizzazione" compatibile con la Costituzione.

Nell'attesa che la Corte si pronunci, vale la pena spendere qualche parola sulla *ratio* che avrebbe ispirato la scelta dell'inglese esclusivo, che risiederebbe, secondo quanto si legge nell'impugnato documento, contenente le Linee strategiche 2012-2014, nella necessità di dare vita a "un Ateneo a rilevanza internazionale (...), che collabora con il territorio (...), attivo e significativo in tutte le aree della Cultura Politecnica (...), attento agli studenti", con l'obiettivo strategico di "proseguire con determinazione la propria evoluzione verso un Ateneo internazionale di qualità" e, specificamente, di "stabilire relazioni strategiche con Atenei di riferimento internazionali (...), rafforzare la presenza nelle reti di ricerca internazionali (...), consolidare la presenza di studenti

stranieri (...), aumentare l'internazionalizzazione del corpo docente (...), essere soggetto attivo (...) nelle attività di cooperazione allo sviluppo”.

Naturalmente, è appena il caso di osservare che nessuno contesta e anzi tutti condividono tali auspici e si prefiggono, com'è ovvio, di contribuire al miglioramento dell'offerta formativa e al rafforzamento della posizione internazionale di una delle Università più prestigiose del Paese. Tuttavia, vi è ragione di dubitare che questi fini possano essere conseguiti con le modalità e gli strumenti imposti dal Senato Accademico. In effetti, la scelta dell'inglese esclusivo (cioè escludente l'italiano!) come mezzo per internazionalizzare e rendere maggiormente “attraente” l'offerta formativa e la ricerca scientifica del Politecnico appare non solo di per sé discutibile ma anche radicalmente in contrasto con la strategia e gli obiettivi dichiarati.

Con essa, infatti, lungi dall'internazionalizzare, si inglesizza l'Ateneo, indirizzandolo non verso un auspicabile pluri/multilinguismo – come richiesto anche dall'Unione europea - ma verso una formazione monoglottica, incentrata, più che sui contenuti, sullo strumento, lessicalmente molto povero e culturalmente inadeguato, del c.d. “*basic English*”, con l'inevitabile effetto non solo di comprimere la libertà di scelta di studenti e docenti ma anche di abbassare il livello qualitativo dell'insegnamento e dell'apprendimento.

Infatti, anche a voler accedere – astrattamente – alla tesi dell'irresistibile tendenza verso la formazione in lingua inglese, come portato della “globalizzazione”, si deve osservare, innanzitutto, che nessuno si iscrive al Politecnico per imparare la lingua inglese, che non è oggetto specifico di insegnamento, ma piuttosto per diventare un bravo ingegnere, un bravo *designer* o un bravo architetto e, soprattutto, che proprio l'ormai consistente esperienza maturata dallo stesso Politecnico in questo ambito dimostra come la competenza linguistica costituisca un'elementare pre-condizione, in mancanza della quale l'offerta formativa si rivelerebbe una truffa “di etichetta” per gli studenti, stranieri o italiani che siano, i quali, nel momento in cui si rivolgono a uno degli Atenei più prestigiosi del Paese, hanno ragione di pretendere una formazione che mantenga (e semmai accresca) il livello di questa tradizione culturale, per proiettarla efficacemente in un contesto internazionale sempre più competitivo. Né convince l'osservazione secondo cui vi sarebbero Università – come l'Ateneo milanese – di tipo tecnico-scientifico, dove numeri, formule e grafici contano più di un discorso legante, diversamente da quanto avviene per le scienze umane e sociali.

Tale argomento non ha infatti alcun pregio euristico, dal momento che quand'anche rispondesse al vero, comunque non dovrebbe in alcun modo comportare l'obbligo di insegnare e di apprendere

in una lingua diversa da quella materna. Peraltro, tale argomento non vale per tutti gli insegnamenti – basti pensare ai numerosi corsi di diritto interno, alla storia dell'arte e dell'architettura, all'estetica, etc. - impartiti nell'ambito delle lauree magistrali e nei dottorati dell'Ateneo e, ciò che più conta, anche in ambito tecnico-scientifico, da Wittgenstein in poi, è matura la consapevolezza dell'importanza dei profili filosofici e discorsivi delle materie insegnate e studiate, sicché l'imposizione di interi cicli di formazione superiore in una lingua diversa da quella materna impoverisce, di fatto, anche in questi settori, la didattica e la ricerca, richiedendosi ad ogni insegnamento, anche il più tecnico, di contribuire, oltre che alla migliore formazione professionale degli studenti, al pieno sviluppo della loro personalità nonché a quello complessivo della comunità in cui l'Università è inserita.

Il punto è che una lingua non può essere ridotta alla sua dimensione funzionale, dal momento che la sua essenza riflette, nella sua interezza e soprattutto nella sua specificità e tipicità, la tradizione, la civiltà, l'identità di un popolo, così come si è venuta formando nel tempo e nello spazio. È a questa specifica cultura, a questa tipicità storica, a questa ricchezza di identità e sapere che guardano gli studiosi e gli studenti stranieri attratti in numero sempre crescente dalle nostre Università, laddove decisioni quali quelle del Politecnico, ignorando il valore della lingua italiana, finiscono per compromettere nel suo complesso questo originale e prezioso patrimonio culturale.

Tutte queste questioni sono eluse dai sostenitori dell'"esclusività" dell'insegnamento in inglese, che si limitano a evidenziare due soli argomenti:

- i) l'Università si deve aprire a studenti stranieri;
- ii) questa scelta favorirà l'inserimento professionale dei nostri studenti nel mercato internazionale.

Quanto al primo, i dati dimostrano che questa apertura è, da tempo, un dato di fatto. Può essere, certamente, ancora ampliata ma non si comprende perché questo obiettivo debba implicare la (totale) chiusura verso coloro che non intendono avvalersi della sola lingua inglese nei percorsi formativi e, in particolare, verso i numerosi studenti stranieri che scelgono ogni anno la/e nostra/e Università perché interessati (anche) alla nostra cultura e alla nostra lingua.

Quanto al secondo, se il tema non è quello dell'insegnamento della lingua ma quello della lingua dell'insegnamento, è chiaro che il successo dei nostri laureati all'estero dipende, più che dalla loro conoscenza o non conoscenza dell'inglese, dalla qualità della loro formazione (come ingegneri, architetti, fisici, scienziati, etc.).

Peraltro, l'estremizzazione di tali argomenti conduce facilmente a esiti paradossali, che vale la pena esplicitare subito, dal momento che essi rendono manifesti i dubbi in ordine alla legittimità dei provvedimenti amministrativi e della legge sui quali si fondano.

Posto, infatti, che l'Ateneo di cui si parla è un'Università pubblica, non si comprende la priorità assegnata all'interesse dei "presunti" anglofoni - in particolare, stranieri -, rispetto a quello degli studenti (italiani o stranieri) che anglofoni non siano o non vogliano essere; né, tantomeno, si comprende - se è vero che la crescita economica di un Paese, come spiegano continuamente gli studiosi che si occupano di capitale umano, dipende anche dal numero dei suoi ingegneri e laureati in materie scientifiche - perché, programmaticamente, ci si prefigga di formare scienziati e studiosi per il mercato estero, con ciò, da un lato, favorendo quella fuga di cervelli, che, quantomeno a parole, tutti vorrebbero interrompere se non invertire e, dall'altro, pretermettendo la formazione dei professionisti e della classe dirigente utili allo sviluppo del Paese e in grado di comunicare con esso, restituendo alla comunità quanto da essa ricevuto.

D'altra parte, tornando alla Costituzione, la tutela da essa assicurata all'appartenenza linguistica, che ha come ovvio presupposto la garanzia per la lingua ufficiale, quella cioè che, sconfiggendo i dialetti, ci ha dato la dignità di popolo, si fonda sulla matura consapevolezza del ruolo della lingua non solo "come fattore portante dell'identità nazionale" ma anche come condizione necessaria per il corretto funzionamento del sistema economico, sociale e politico, posto che non può esservi democrazia né dibattito pubblico senza la possibilità di comunicare discorsivamente scopi, problemi e ipotesi di soluzione.

A chi, dunque, in maniera tanto suggestiva quanto superficiale e demagogica ci ha dato dei fascisti, perché abbiamo osato fare riferimento, per sostenere le nostre tesi, anche al Regio decreto n. 1592 del 1933 - dimenticando peraltro che tutti coloro che ogni giorno stipulano un contratto, si sposano o fanno testamento lo sarebbero anch'essi, visto che fanno riferimento al r.d. 16 marzo 1942, n. 262, meglio noto come codice civile -, rispondiamo che la nostra linea d'azione non è in alcun modo riassumibile nella formula "credere, obbedire, combattere" ma piuttosto in quella di "comprendere, discutere, condividere".

